

FISCO E SENTENZE

Cassazione. Sentenza sulla responsabilità illimitata nelle Snc - Boccia la tesi della Ctr favorevole al contribuente

Accertamenti, b... la notifica alla società Il debito contestato all'ente... il socio anche in assenza di avviso

Roberto Bianchi

Non è necessaria la notifica ai soci negli accertamenti alle società di persone. A parere della Cassazione, sentenza 16713/2016 sulle società personali, la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta un'incombente di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tributaria, non è necessario che l'ufficio notifici al socio direttamente l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento già formalmente comunicata alla società di persone in quanto, la notifica di un atto tributario avverso una società, produce effetti in termini di prescrizione anche sul socio.

La decisione della Ctr Toscana, favorevole al contribuente anche in seguito cassata dalla Suprema Corte, ha sentenziato l'annullamento di una cartella di pagamento notificata al socio di una società in nome collettivo decorsi oltre 10 anni dalla notifica dell'avviso di accertamento alla società, divenuto definitivo in conseguenza alla sua mancata impugnazione. A parere della Ctr la pretesa tributaria era da conside-

rarsi decaduta, dovendosi ritenere influente la circostanza per la quale, nel menzionato intervallo temporale, l'ufficio abbia notificato alla società personale alcuni atti interruttivi della decadenza.

La Suprema Corte ha ribaltato il risultato del giudizio di secondo grado, intervenendo anche nel merito e respingendo il ricorso in-

LA MOTIVAZIONE
L'obbligazione tributaria rappresenta un'incombente di tipo diretto. Non risulta violato il diritto di difesa

merito e respingendo il ricorso in-

scrizione (Cassazione, sentenza n. 20704/2014 e 11228/2007).

La Cassazione afferma che è necessario che al socio venga notificato l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, essendo sufficiente la comunicazione dell'avviso di mora da parte del concessionario della riscossione, redatto secondo il modello approvato dalle Entrate, protocollo n. 22585 del 17 febbraio 2015, in quanto la responsabilità del socio nei confronti dei debiti della società personale è solidale, illimitata, diretta e subordinata esclusivamente alla preventiva escussione del patrimonio societario (articolo 2304, Codice civile). In tale scenario, per la Cassazione, non può ritenersi violato il diritto di difesa del socio (Cassazione 28361/2013, n. 29625/2008 e n. 19188/2006) in quanto lo stesso ha la facoltà di impugnare l'atto notificato e, in quel contesto, eccepire la pretesa nel merito oltre a impugnare cumulativamente tutti gli atti presupposti. La menzionata sentenza rammenta infine che la decadenza di una pretesa tributaria divenuta definitiva, in conseguenza alla mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, non risulta essere quin-

La tesi

01 | LA MOTIVAZIONE DEL CONCESSIONARIO
La motivazione utilizzata dal concessionario della riscossione nell'intimazione di pagamento verte sulla circostanza che, resasi definita l'obbligazione tributaria alla società, l'ufficio sta in grado di valere una coobbligazione solidale che ha natura prettamente civilistica e i cui termini prescrizionali decennali, previsti dall'articolo 2935 del Codice civile, decorrono a partire dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere o dai successivi atti interruttivi della prescrizione (notifica della cartella di pagamento alla società) che conduce a dare applicazione al principio di cui all'articolo 1310, Codice civile (relativo alle prescrizioni) anche nei confronti dei soci (Corte di cassazione sentenza 22093/2016)

quennale ma bensì decennale e che l'interruzione della prescrizione, che ha avuto luogo nei confronti della società, assume efficacia nei confronti dei soci.

Il socio di una Snc ha fatto una coobbligazione solidale diretta (articoli 2267 e 2291 del Codice civile) ma per innessarla occorre che a quest'ultimo venga recapitato un atto successivo che lo coinvolga quale condebitore solidale. Al socio deve pertanto essere notificata un'intimazione di pagamento che risulterà essere l'unico atto, per pacifica giurisprudenza di Cassazione (sezioni unite, sentenze 16412/2007 e 20704/2014 e sezione tributaria, sentenza 9762/2014), impugnabile nei confronti del socio e che trova il suo fondamento nella definitività della cartella notificata alla società, divenuta definitiva in seguito alla sua mancata impugnazione. Tuttavia il socio, non avendo partecipato al processo avviato nei confronti della società, deve essere ammesso nella condizione di poter beneficiare della pretesa estintiva e della facoltà di impugnazione. Il fatto di essere in mora e tutti gli altri presupposti.

**Paolo Bernasconi
Alessandro Galimberti**

Nel giorno in cui Svizzera e San Marino firmano (a Roma) un accordo per lo scambio automatico di informazioni fiscali, il governo di Berna annuncia che a breve (2019) estenderà lo standard di trasparenza tanto caro all'Ocse ad altri 19 paesi, da Andorra all'Argentina, a Barbados, Bermuda, Brasile, Cile, Groenlandia, Isole Caiman, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, India, Israele, Maurizio, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, Seychelles e Uruguay.

Per la piazza finanziaria alpina, e per migliaia di investitori italiani ancora "coperti" attraverso "veicoli" transitati dalla Confederazione verso i paradisi un tempo remoti, è un'altra notizia destabilizzante. Il Parlamento aveva già approvato lo scambio con 28 dell'Unione Europea ed anche con l'Australia. Ora però, sensibilizzato dalla lista dei paradisi, il governo svizzero ha deciso di aprire persino numerose piazzole off shore caribiche che hanno fornito migliaia di miliardi di paravento alle fidu-

ciarie elvetiche, e persino quel Brasile da cui la marea di centinaia di milioni corruttori di Petrobras ha inquinato una quarantina di banche rossocrociate.

Stupisce la motivazione della apertura di "credito": si tratterebbe di Paesi il cui sistema legale e amministrativo

ACCORDI MULTILATERALI
Berna apre tra le polemiche anche ad altri 19 Paesi. Sarà più facile scoprire i «rimbalzi» internazionali delle partite extrasfiscali

viene riconosciuto da Berna tale da fornire sufficienti garanzie di rispetto della confidenzialità e di protezione dei dati finanziari che saranno trasmessi tramite il fisco. In caso di violazioni, però, come potranno difendersi i clienti di banca sottoposti alla sovranità fiscale di Paesi spesso disamministrati e in testa alla lista dei corrotti?

Ci si attendeva un periodo di sperimentazione dello scambio automatico, per son-

dare il meccanismo, almeno cinque anni di rodaggio, con gli Stati membri dell'Ue, dove figurano Paesi di rating CCC dal punto di vista dell'integrità ed efficienza della Pa. Ad accelerare il corso (o la rincorsa) di allineamento della Svizzera è forse l'ennesima minaccia da parte del Global Forum. La partita sembra chiusa, anche se qualcuno confida ancora nella proverbiale prudenza del Parlamento svizzero che dovrà ratificare ad uno ad uno questi accordi, sottoposti tra l'altro alla clausola referendaria popolare.

Il futuro della piazza bancaria svizzera, in ogni caso, sarà sottoposto alla difficile coesistenza fra le forme più diverse di cooperazione fiscale: scambio automatico, segnalazione spontanea o su domanda, comprese le domande raggruppate, cooperazione fra autorità anticiclaggio, ma anche fra autorità penali nell'interesse di procedimenti penali esteri per riciclaggio del provento di frodi fiscali, oltre alle 500 rogatorie trattate ogni anno dalla Finma (la Consob svizzera).

Immobili. Per la Suprema corte coinvolgimento in caso di motivi non imputabili all'acquirente

Bonus «prima casa» decaduto, responsabile anche il venditore

**Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto**

Anche la parte venditrice è solidalmente responsabile della maggiore imposta dovuta per il caso del mancato conseguimento dell'agevolazione "prima casa" richiesta dall'acquirente di un'abitazione, ma negata dal Fisco per ragioni non imputabili alla parte acquirente. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016.

Il caso oggetto del giudizio giunto all'esame della Suprema Corte era quello della vendita di un appartamento che l'amministrazione ha giudicato avere caratteristiche "di lusso", revocando pertanto il beneficio fiscale di cui il contribuente si era avvalso in sede di registrazione del contratto di compravendita.

La normativa sulle caratteristiche "di lusso" delle abitazioni, invero, non è più attualmente vigente, ma il caso è comunque interessante perché oggi l'agevolazione "prima casa" può essere domandata solo per abitazioni classificate in Catasto in categorie diverse dalla categoria A/1, A/8 e A/9. Quindi, la sentenza deve essere letta come se riguardasse il caso della vendita con agevolazione "prima casa" di

un manufatto in ipotesi classificato (anche a seguito di una revisione che il Catasto effettua in data posteriore al contratto di compravendita) in un gruppo catastale diverso dal gruppo "A" oppure in una delle predette categorie del gruppo "A" per le quali l'agevolazione "prima casa" è inibita.

Con riferimento alla responsabilità per il pagamento di imposte dovute a seguito di un accertamento, le regole da tenere in considerazione sono le seguenti:

- l'articolo 57, comma 1, Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro), secondo il quale i contraenti, verso il Fisco, «sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta» (è ovvio poi che, nei rapporti interni, la fiscalità indiretta della compravendita gravava di regola sull'acquirente, verso il quale ha diritto di rivalsa il venditore che abbia pagato somme al Fisco, sempre che l'acquirente sia capiente);
- il successivo comma 4 sancisce che «l'imposta complementare» (tale è la natura dell'imposta che il fisco pretende a seguito di una comminatoria di decadenza) «dovuta per un fatto imputabile solo a una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa».

Ora, è ovvio che la decadenza

dall'agevolazione "prima casa" è, in massima parte, dovuta al fatto dell'acquirente: ad esempio, perché ha dichiarato, difformemente dal vero, di risiedere o di lavorare nel Comune in cui è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato; oppure perché non ha rispettato l'impegno di trasferire la sua residenza in detto Comune entro 18 mesi dal rogito; oppure perché già è proprietario di un'altra casa nel medesimo Comune; oppure perché è proprietario, in qualsiasi parte del territorio nazionale di altra abitazione per la cui acquisto ha già richiesto l'abitazione (e non la aliena entro un anno dal nuovo acquisto).

Entrò, come appunto insegna la sentenza n. 24400/2016, la decadenza dall'agevolazione "prima casa" può verificarsi anche per ragioni non imputabili alla parte acquirente. Cosicché anche la parte venditrice deve mettere in conto una sua possibile responsabilità in caso di mancata concessione dell'agevolazione al contratto con il quale il venditore ha alienato un'abitazione a un acquirente che ha domandato l'agevolazione "prima casa" e che ha poi visto revocarsi l'agevolazione per causalità medesima non imputabile.

Locazioni. L'unica soluzione è stipulare un nuovo contratto

Se torna il fantasma dell'equo canone

Cesare Rosselli

L'equo canone, ossia il sistema di determinazione dell'affitto degli appartamenti abitativi attraverso di calcoli stabiliti per legge, è stato da tempo superato: prima il DL 333/92 ha introdotto la possibilità di stipulare dei patti in deroga, poi la legge 431/98 ha esplicitamente abrogato tutte le norme della legge 392/78 per determinare l'equo canone.

Ma ancora nelle aule di giustizia si discute di determinazione del canone di restituzione degli importi versati dal conduttore in più del canone massimo della legge 392/78 e ancora vi sono contratti equo canone. Ciò accade in tutti quei casi in cui il contratto è stato inizialmente stipulato a equo canone sia perché stipulato prima del 1992 o perché stipulato prima del 1998 senza avvalersi della possibilità di deroga (per esempio per non dover prevedere una durata più lunga).

In questi casi trova applicazione la norma-ponte della legge 431/98 (articolo 6) che prevedeva che i contratti in corso al momento della sua entrata in vi-

gore si rinnovassero automaticamente passando al nuovo regime se non disdetta. È così accaduto che i contratti soggetti al regime dell'equo canone passassero al nuovo regime quanto alla durata (4 + 4 anni) ma rimasero, quanto al canone, nel precedente regime.

Equisi è manifestato un primo problema: se il canone era già prima dell'entrata in vigore della legge 431/98 superiore a quello "equo", il conduttore poteva e può richiederne la restituzione anche dopo il passaggio al nuovo regime e ha diritto di farlo in riferimento al periodo dalla iniziale stipula del contratto sino al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge 431/98. In sostanza: la tacita rinnovazione del contratto e il passaggio al nuovo regime lascia in vita - salva la prescrizione - l'equo canone e la possibile azione di rimborso da parte del conduttore (sul punto la Cassazione ha espresso di recente un orientamento uniforme con le sentenze 3596/2015, 26802/2013 e 24498/2013).

Un secondo problema si verifica quando, dopo l'entrata in vigore della legge 431/98, le parti abbiano convenuto un canone libero, aggiuntivo del precedente, senza però stipulare un nuovo contratto. Il patto integrativo viene giudicato nullo in riferimento all'articolo 13, comma 1 della legge 431/98) in quanto considerato come canone maggiore di quello risultante dal contratto scritto e registrato (Cassazione, sentenza 18213/2015), con la conseguenza che il canone contrattuale resterà il vecchio "equo canone" e le differenze versate in più sono possibili oggetto di azione di rimborso. E si ricordi che - sempre secondo la sentenza citata - l'eventuale registrazione tardiva della scrittura aggiuntiva non ha effetto di sanatoria: quindi il patto sul maggior canone resta comunque invalido.

Sia pure in modi diversi, in entrambi i casi esaminati il fantasma dell'equo canone riappare. Dunque, in presenza di queste interpretazioni giurisprudenziali che, per quanto autorevoli, non appaiono convincenti, l'unico modo per superare definitivamente la normativa dell'equo canone abrogata dal 1998 è stipulare un nuovo contratto con nuova decorrenza e nuovo canone.

PETS E PET FOOD - I protagonisti del settore

Animali domestici: cura e alimentazione per una piacevole convivenza

In questi ultimi anni gli animali domestici sono diventati sempre più numerosi nelle case degli italiani. Prendersi cura di un cane o di un gatto è abbastanza semplice perché ci sono libri e libri che ne parlano. Non è certamente difficile imparare ad avere cura di loro perché sono animali autosufficienti. La cosa fondamentale per questi animali è conoscere la loro alimentazione e rapportarsi con loro di conseguenza, cercando di mantenerli il più possibile in una situazione naturale per le loro caratteristiche. Avere un cane o un gatto come animale domestico è una gioia per la famiglia, ma impone anche delle responsabilità, come quella di prestare attenzione alla cura del cane in ogni suo aspetto. La cura del cane, della sua igiene e della sua salute è un tema fondamentale per tutti i padroni. Si tratta di un aspetto che all'inizio può preoccupare ma che diventa sostenibile nel momento in cui iniziamo a farla come un'operazione di routine. Qui di seguito alcune indicazioni di acquisto nei settori dei mangimi, della cosmesi, dei capi protettivi anche di lusso e infine della cosmesi per un'igiene salutare.

Da HURTTA una gamma tecnica di accessori e di capi tecnici protettivi unica al mondo

Design elegante e sportivo, eccezionale ergonomia, impiego di materiali unici

Hurtta è un'azienda finlandese con una pluriennale esperienza nella progettazione di capi tecnici protettivi e di accessori outdoor per il cane e il conduttore. L'azienda ha studiato per anni il movimento di migliaia di cani differenti per razza, sesso, età e corporatura, perfezionando i propri prodotti e raggiungendo livelli di comfort e di ergonomia considerati punto di riferimento a livello mondiale. Hurtta è anche l'inventrice della pettorina norvegese in neoprene, oggi imitata da tutti. Gli attuali otto modelli di pettorina rispondono a qualsiasi esigenza, dalla passeggiata al trekking. Collari, guinzagli, prodotti per i conduttori



e per la sicurezza completano la gamma Hurtta. Il marchio Hurtta è distribuito dall'agente esclusivo On Site Srl (Hurtta Italia). www.hurtta.it

Iv San Bernard, da vent'anni nel campo della cosmesi al servizio degli amici a quattro zampe

Una lunga storia nella cosmetica animale di alta qualità

Nata nel 1995 dalla brillante mente di Mirco Aringhieri e dalla sua esperienza nella cosmetica umana, Iv San Bernard è oggi sinonimo di qualità nel campo del pet; presente in più di 40 paesi del mondo che hanno riconosciuto in questa grande famiglia un marchio d'eccellenza che rappresenta il Made In Italy in tutto il suo valore. Cina, America, Russia e Taiwan sono solo alcune delle grandi potenze che portano alto il nome italiano promuovendo Iv San Bernard a fiere di caratura mondiale come CIPS di Guangzhou ed il Global Pet Expo di Orlando, alle quali si uniscono nel 2016 Guatemala e Costa Rica. Iv San Bernard, grazie al contributo di esperti nel campo della cosmesi, ha sviluppato una serie di linee specifiche per cani e gatti che spaziano da quelle per il mantenimento giornaliero a quel-



le necessarie per la preparazione ad esposizioni e campionati. Innovazione e ricerca sono le basi di questa grande azienda che grazie alla continua ricerca ha introdotto sul mercato internazionale una gamma completa di prodotti in grado di seguire il nostro peloso ad ogni passo. www.ivsanbernard.it

INAMORADA, haute couture e accessori di alta gamma creati per cani di tutte le taglie

Nasce nel 2011 con l'obiettivo di portare la sartorialità nel mondo del pet

Le Collezioni INAMORADA comprendono cappottini, ecopellicette, impermeabili, abiti, una speciale linea di maglieria in filati pregiati, elegantissime borse-trasporto, coordinate alla guinzaglieria e cuccette in termofalda silconata allergica. Sono realizzate con i migliori materiali, gli accessori più pregiati e una cura per ogni singolo dettaglio, fino al packaging, tutto rigorosamente Made in Italy. Produce tre collezioni all'anno di abbigliamento e accessori di alta gamma che distribuisce in tutto il mondo presso esclusive boutiques e online su shop.inamorada.com. Produce anche capi in edizione limitata e numerata per



alcuni mercati e offre un servizio personalizzato e su misura nello Showroom di Romagnano Sesia (Novara) dove riceve su appuntamento. www.inamorada.com

NICO FOODS, mangimi di alta qualità per cani e gatti

L'azienda di Redondesco (Mantova) è attiva su tutto il territorio nazionale

NICO FOODS srl si occupa dell'alimentazione alla Nico Foods di creare prodotti di diverse specie animali e in particolare di mangimi per cani e gatti. Gli ingredienti dei suoi prodotti sono sempre di altissima qualità e grazie ad una consolidata conoscenza delle materie prime riesce a produrre una miscela così completa e bilanciata che non ha bisogno di nessuna integrazione a base chimica. La costante ricerca in ambito alimentare, le attrezzature all'avanguardia e la professionalità del suo personale consentono alla Nico Foods di creare prodotti sempre in linea con le esigenze del cliente con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il benessere dell'animale è sempre al primo posto in tutte le scelte aziendali www.nicofoods.it



WELLNESS DOG: Il franchising che funziona

A Udine l'amore verso gli amici a 4 zampe è alla base del successo

Lo store di Laura Tondo & Loris Bianco, nato nel giugno 2013 nel centro di Udine in via Gemona 50, è un luogo esclusivo per il benessere del cane. L'innovativo lavaggio self-service offre un servizio igienico e sanitario associato al servizio di toilettatura professionale. Un self-service 24 ore consentente al proprietario del cane di utilizzare personalmente un servizio con attrezzature professionali identiche a quelle usate dal toilettatore professionista, senza preoccuparsi dell'orario in quanto lo store

fai da te è accessibile 24 ore su 24. Altri servizi esclusivi sono il dog-sitter/pensione, l'educazione cinofila personalizzata, l'assistenza veterinaria a domicilio e molto altro. Titolari: Laura Tondo & Loris Bianco Toilettatore: Marco Simonato www.wellnessdog.it



2G PET FOOD, l'alimento... che non c'era per nutrire i pets e mantenerli in salute e in forma

Fiocchi leggeri, digeribili e appetitosi per la gioia degli animali di casa

2G PET FOOD un brand dal carattere tutto naturale, che produce alimenti in fiocchi, cotti a vapore, per alimentare i piccoli animali di casa. L'innovativa idea di prodotto nasce da una filosofia controcorrente che seleziona e trasforma in fiocchi leggeri e digeribili i migliori ingredienti per nutrire i pets e mantenerli in salute e in ottima forma. 2G PET FOOD, la trasparenza e la semplicità di alimenti formulati per il benessere degli amici a quattro zampe, un'imma-

gine chiara di prodotto, ben visibile nel packaging che lascia vedere l'alimento. 2G PET FOOD è un brand della GIANNI GUIDOLIN GROUP. www.2gpetfood.com



DIUSA PET®, nutrizione Premium per cani e gatti

Una solida realtà industriale del Pet Food "Made in Italy"

Situata alle porte di Milano, DiusaPet® celebra quest'anno i suoi primi 15 anni di attività. Lo stabilimento di produzione si estende su oltre 9000 mq ed è dotato della miglior tecnologia disponibile. Nel canale B2B vende in oltre 20 Paesi alimenti di qualità Premium per il cane e il gatto, con oltre 400 rivenditori e concessionari esclusivi. DiusaPet® ha anche intrapreso un'attività nel canale B2C realizzando il primo negozio monomarca nel mondo petfood, Petnutristore®, indirizzato a sviluppare il canale di vendita dal produttore al consumatore.

I principali marchi offerti sono Alleva® Super Premium, Clan® Premium e Pedro® per il cane e Softy® Premium e Sbafty® per il gatto. Il sistema qualità è certificato ISO 9001:2008 ed è in corso la ISO 22000. Per maggiori informazioni: www.diusapet.it - www.petnutristore.it www.eshop.petnutristore.it



Il nostro impegno, il tuo benessere